

Allegato 3
n. 7367
2000/00

ASSOCIAZIONE ONLUS
CE.S.PO.S.

STATUTO

Articolo 1
Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituita l'organizzazione di volontariato in forma di associazione ONLUS ex articolo 10, Decreto Legislativo n. 460 del 3 dicembre 1997 denominata "Centro Studi Politico-Sociali" (CE.S.PO.S.), di seguito detta anche solo "organizzazione" o "associazione".
Essa ha sede a Catania nella Via Francesco Riso n. 95.
I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Legge n. 266 dell' 11 agosto 1991 e dalla Legge Regione Sicilia n. 22 del 7 giugno 1994.

Articolo 2
Finalità

L'Associazione si propone, senza scopi di lucro, lo studio, la ricerca e la diffusione degli aspetti culturali, storici, sociali, economici, urbanistici, scientifici o politici, per lo sviluppo socio-economico, tecnico e culturale prevalentemente delle regioni meridionali, finalizzata anche a rimuovere situazioni di disagio sociale con particolare riferimento alle fasce giovanili e svantaggiate.
L'attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti all'organizzazione, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale.
I servizi e le attività resi dall'Associazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli Enti pubblici.
L'Associazione ha durata illimitata
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si avvale, secondo le regole e modalità statutariamente previste, delle proprie strutture di ricerca affidate ad un responsabile di area che risponde dell'operato al Direttore; può inoltre conferire incarichi di studio ad enti e personalità esterne; può collaborare e partecipare ad altri organismi di ricerca, coordinandosi con i piani di sviluppo territoriale e del lavoro con gli Enti a ciò deputati; può effettuare ricerche, studi e progetti per Enti pubblici e privati.
L'Associazione può partecipare ad iniziative di carattere

ultraregionale ed anche internazionale. L'Associazione può istituire sezioni regionali, provinciali, comunali.

Articolo 3

Aderenti - Modalità di ammissione ed esclusione

Possono aderire, su base volontaria, all'organizzazione tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell'ente.

Gli aderenti si distinguono in due categorie:

Associati fondatori: coloro che sono intervenuti all'atto di costituzione dell'Associazione;

Associati ordinari: persone fisiche od Enti che, successivamente alla costituzione, saranno ammessi a far parte dell'Associazione e risulteranno in regola con il versamento delle quote ordinarie annuali di associazione.

Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione, che deciderà sull'ammissione.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente, oltre a dichiarare i propri dati personali, dovrà dichiarare di accettare senza riserve lo statuto e gli scopi dell'organizzazione e gli eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio.

In ogni caso, per la mancata ammissione o la successiva esclusione, è ammesso ricorso al Collegio dei Revisori dei Conti il quale, sentito il Consiglio di Amministrazione, decide a suo insindacabile giudizio ed in via definitiva.

La perdita della qualità di associato, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Articolo 4

Diritti e obblighi degli aderenti

Gli aderenti hanno diritto di partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e a prestare la propria attività volontaria preventivamente concordata.

Articolo 5 Organi

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore che ne ha la legale rappresentanza;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato scientifico-culturale.

Articolo 6 Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

Essa è presieduta dal Direttore ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori della sede sociale, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogniqualevolta il Direttore lo ritenga necessario, mediante comunicazione affissa presso la sede dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il Direttore deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli aderenti, intervenuti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti in proprio o per delega. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 17 e 18.

L'Assemblea ha, in via esclusiva, i seguenti compiti:

- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- formulare gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;

- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 17;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti;
- deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea e composto da cinque membri.

I Consiglieri rimangono in carica per tre anni, sono rieleggibili e nessun compenso è loro dovuto per l'attività dai medesimi svolta nella qualità. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Direttore.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compreso quello di compiere quanto necessario per l'acquisizione, da parte dell'Associazione, della personalità giuridica, e con il limite delle materie di competenza esclusiva dell'Assemblea.

Il Consiglio si riunisce ogniquale volta il Direttore lo ritenga necessario, e comunque almeno una volta all'anno, per il consuntivo dell'attività svolta. Si riunisce altresì quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questa ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 5 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

Il Consiglio è presieduto dal Direttore o, in sua assenza, dal più anziano dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

Il Consiglio ha, in particolare, i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione che, portate a conoscenza degli associati, diverranno per gli stessi vincolanti;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale nei limiti imposti dall'art. 3, comma 4 della Legge 266/91;

- eleggere il Segretario;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Direttore per motivi di necessità e di urgenza;
- ricevere, valutare e decidere in ordine alle richieste di associazione presentate dagli aspiranti aderenti;
- decidere sulla esclusione degli associati in ipotesi di indegnità;
- decidere, secondo equità, sulle questioni insorte tra associati ed Associazione;
- vigilare sulla attività delle diverse aree di ricerca e sulla conformità dei diversi programmi ed impegni di studio agli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Articolo 8 Direttore

Il Direttore rappresenta legalmente, nei confronti dei terzi ed in giudizio, l'Associazione.

Il Direttore è investito dell'ordinaria gestione dell'Associazione.

Ove a ciò sia espressamente delegato dal Consiglio, ovvero in caso di necessità e di urgenza, può esercitare i poteri di gestione straordinaria propri del Consiglio, salvo, in questo caso, ratifica successiva del Consiglio alla prima riunione. Rientrano tra i doveri e poteri ordinari del Direttore, tra l'altro:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- coordinare e dirigere l'attività di studio e ricerca dell'Associazione e delle diverse aree e dipartimenti di ricerca;
- approvare i progetti e programmi di studio ed attività proposti dai responsabili delle aree di ricerca;
- nominare i consulenti e i responsabili delle aree di ricerca;
- proporre al Consiglio la nomina di eventuali impiegati e dipendenti o il conferimento di incarichi esterni di studio e ricerca;
- accettare donazioni, lasciti, erogazioni e contribuzioni, nonché effettuare pagamenti, riscuotere, quietanzare per conto dell'Associazione;
- curare l'esecuzione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea;
- preparare il progetto di consuntivo che il Consiglio di Amministrazione sottopone annualmente all'approvazione dell'Assemblea.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Direttore o in

manca dal componente del Consiglio più anziano di età.

Articolo 9

Vice-Direttore

Il Vice Direttore è eletto dal Consiglio di Amministrazione all'interno della propria compagine.

Esso sostituisce il Direttore in caso di impedimento o assenza dello stesso

Articolo 10

Segretario

Il Segretario, eletto dal Consiglio di Amministrazione, coadiuva il Direttore e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio e Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 11

Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio di Amministrazione, ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

Articolo 12

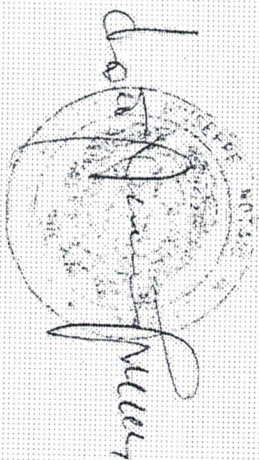
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli

Procedi a M



organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Articolo 13

Comitato Scientifico-culturale

Il Comitato Scientifico-culturale è formato da personalità della cultura, dell'arte, del diritto, della scienza, dell'economia scelti dal Consiglio di Amministrazione ed ha il compito di consulenza e di consultazione per le finalità e le iniziative prefisse dallo Statuto dell'Associazione.

Il Presidente del Comitato Scientifico-culturale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Comitato Scientifico-culturale è anche Presidente onorario dell'Associazione.

Articolo 14

Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 15

Risorse economiche

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, così come previste dall'articolo 5 della Legge n. 266/91.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Direttore e del Segretario.

Articolo 16
Quota associativa

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 17
Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

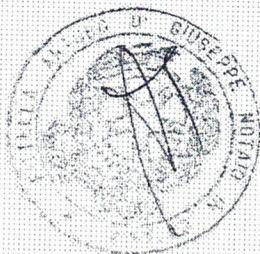
Articolo 18
Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Articolo 19
Scioglimento

Lo scioglimento dell'organizzazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti degli aderenti aventi diritto al voto.

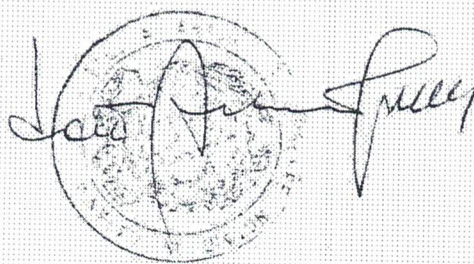
L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.



Articolo 20
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Fiducia Loffe n. 9.



Registrato a Catania il 29-09-2011 al N° 21615 La presente
copia unitamente alla richiesta di registrazione è conservata all'originale atto
da me Notaro Luigi Di Giuseppe Notaro per tutti gli usi consentiti dalla legge.
Catania il 29-09-2011.

